

Venerabile Confraternita di Santa Lucia VM e Misericordia Livorno Sud Antignano ODV

Assemblea del 29 Aprile 2024

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire nell'anno 1244 nella vigilia del Assunzione della Beata Vergine Maria AD 14 agosto" (Biblioteca Nazionale Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 e che segno un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

La Confraternita di Santa Lucia V. e M. di Antignano, ebbe origine nel Secolo XIV, in sostituzione di quella esistente nell'antica Chiesa di S. Felice all'Ardenza, quando fu eretta in Pieve la Chiesa di Antignano, che fu consacrata nell'anno 1370 il 25 Ottobre.

Ebbe da principio il titolo di Compagnia del Suffragio, con cappa bianca e sarrocchino nero e per lo spazio di oltre quattro secoli prestò lodevole servizio con larghezza di mezzi pecuniari giacché "poté impiegare qualche denaro d'avanzo e fece acquisti, sotto

la protezione del Duca di Firenze e Siena, il Grande Cosimo 1° dei Medici" nel 1560 circa.

Nel 1707, fu fatto il primo standardo della Confraternita.

Nel 1785, avendo Pietro Leopoldo I°, Granduca di Toscana, riunito in una sola parrocchia Antignano e Montenero, ed essendo quindi temporaneamente cessata di essere Pieve la Chiesa di Santa Lucia, la detta Confraternita comincia ad officiare nella Chiesa di Montenero, dove tutt'ora indossa l'antica divisa e porta quasi l'antico nome.

Ripristinata poi, nell'anno 1799 la Pieve di Antignano (19 marzo 1799) dal Granduca Ferdinando III, anche la Compagnia quasi subito si ricostituì in questo paese (1° dicembre 1799) con nuovo titolo e nuove insegne, avendo lasciato le antiche a Montenero.

Prese perciò il titolo di Confraternita di S. Lucia V.M. con gonfalone rosso a ricami, (fatto nel 1800) avente nel mezzo, pure ricamata, l'intera figura della Santa.

Adottò la cappa bianca con cordone rosso a significare il sangue da Lei versato nel glorioso martirio, sofferto per Gesù Cristo.

Il suo stemma fu costituito da due palme intrecciate, in campo celeste, traversate nel nodo da una spada.

Nel 1882, per rendere più regolari i servizi dei defunti, fu istituita nel seno della Confraternita una sezione speciale, che fu chiamata della Misericordia (per i defunti), con cappa nera, cappellone pure nero, cordone nero e corona pendente al fianco destro (poi fu abolito il cappello).

Nell'anno 1899, il 26 dicembre fu aperto in dipendenza della Misericordia di Livorno un Asilo di Misericordia.

Questo Asilo ebbe per scopo di raccogliere e soccorrere sollecitamente gli sventurati colpiti da male improvviso o da altro infortunio e di trasportare gli ammalati lontani, fino all'Asilo, di dove venivano poi rilevati dalla Misericordia di Livorno.

I nostri predecessori scelsero proprio il 1899 come anno di riferimento della rifondazione della Misericordia di Antignano, poiché da tale data questa non si è più sciolta.



Nel 1923 poi l'Asilo, dichiaratosi, d'accordo con la Misericordia di Livorno, indipendente da essa, si rese autonomo, pur rimanendo nella Confraternita, con il titolo di Confraternita di Misericordia di Antignano con direzione e amministrazione a parte.

Nel 1926 alla Confraternita in completa armonia con il Sig. Pievano, furono uniti anche i Luigini, come sezione preparatoria, conservando però il nome di Congregazione di S. Luigi Gonzaga ed il proprio gonfaloncino.

Nel 1928, rispondendo ad un dovere di devozione e ad un desiderio comune, la Confraternita istituì la regolare celebrazione delle Quarantore, nel turno delle altre Chiese di Livorno, riunendo in questa Santa Funzione gli scopi della locale e antica Congregazione del Suffragio, che fino ad ora, quasi nei medesimi giorni (Settuagesima) celebrava suffragi speciali per i suoi iscritti.

Finalmente, per le mutate condizioni dei tempi e le nuove disposizioni di legge a riguardo delle Misericordie, nel 1930 si credette opportuno di riunire completamente tutte e due le istituzioni e fu formata una sola Confraternita anche per la direzione e per l'amministrazione.

È questa in breve la storia della nostra Confraternita, storia semplice ma gloriosa per tradizione antichissime, illustrata da esempi di fede, di carità e di sacrificio, storia a noi tramandata dal Can. Sac. Giulio Melani - Pievano.

CAPO I

COSTITUZIONE, FINALITA', PRINCIPI, ATTIVITA', NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 Denominazione

È costituita in Antignano Livorno l'Associazione Ente del Terzo settore denominata "Venerabile Confraternita di S. Lucia V.M. e Misericordia di Livorno Sud – Antignano ODV" (di seguito indicata come Misericordia e/o Confraternita), fino alla sua ultima fondazione nel 1899, con sede legale nell'ambito territoriale del Comune di Livorno, Diocesi di Livorno.

Articolo 2 – Principi ispiratori

La Misericordia è un'Associazione di Confratelli e sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha struttura ed organizzazione democratica e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri Confratelli associati.



Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

E' una Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice Civile.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamite, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e/o di altra rete nazionale alla quale aderisce.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Confratelli associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2018, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Confraternita raggiunge gli scopi sociali in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

1. I 'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

2. gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti con qualsiasi tipo di mezzo e veicolo e degli infermi e dei portatori di disabilità ivi compresi i servizi di prevenzione, soccorso, salvataggio, antincendio e di sicurezza in terra, mare, strutture e qualsiasi altro luogo pubblico e privato.

3. gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere in luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

4. assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

5. la donazione di sangue e organi;

6. I 'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

7. iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché I 'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

8. iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

9. Organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione utilizzando anche i nuovi media presenti sulla rete internet o altri supporti informatici innovativi compreso la intelligenza artificiale.

10. Organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.



11. l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
12. la protezione dell'infanzia abbandonata,
13. l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
14. l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
15. l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il
16. sostegno a distanza;
17. la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
18. iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
19. la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Misericordia può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

Lo svolgimento delle attività diverse terrà conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto con le medesime risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

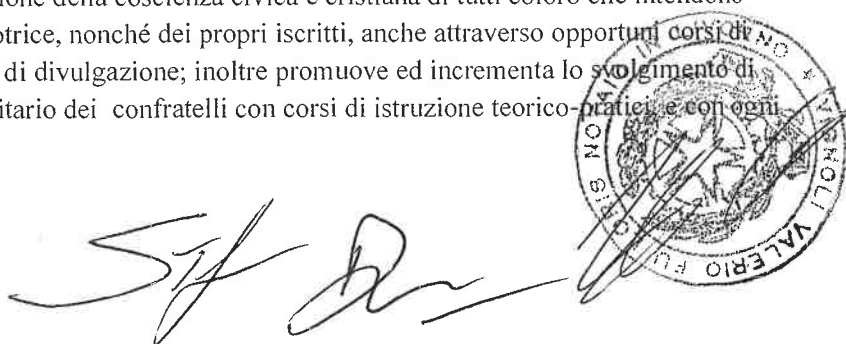
A questo fine, la Misericordia può, tra le altre attività, effettuare:

1. l'onoranza, il commiato, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
2. operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
3. ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana di tutti coloro che intendono aiutarla nelle opere di cui si fa promotrice, nonché dei propri iscritti, anche attraverso opportuni corsi di formazione e/o attraverso altri mezzi di divulgazione; inoltre promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratica e con ogni



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sif D'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'CONFRATERNITA' DI SAN GIUSEPPE' at the top and 'F.lli VALERIO' at the bottom. The inner circle features a central emblem, possibly a cross or a religious symbol, surrounded by text that is partially obscured by the signature.

altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o altra rete nazionale di terzo settore.

Articolo - 6

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie o di altra rete aderente, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Le sezioni potranno diventare indipendenti non prima di tre anni dalla loro costituzione, previa autorizzazione del Magistrato, secondo le norme statutarie della Confederazione Nazionale delle Misericordie o di altra rete aderente ed a condizione che nel loro Statuto sia previsto che, nel caso di scioglimento come Nuova Misericordia si proponga nuovamente la costituzione come sezione della misericordia che ha dato origine.

I beni di qualsiasi natura torneranno alla Confraternita originaria previa accettazione della stessa.

Prima del loro scioglimento il Magistrato della nuova Misericordia potrà inoltre proporre avanzare alla Misericordia la richiesta di ricostituzione come sezione, evitando la chiusura delle attività fino al momento svolte.

Articolo 7 Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo di Livorno e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o da altra rete nazionale alla quale la Misericordia aderisce.

Allo stemma nazionale potrà essere aggiunta solo la località, senza altre modifiche.

Allo stemma nazionale è aggiunto anche quello storico della Misericordia di Antignano, rappresentato da un ovale diviso a metà, con la parte superiore a fondo nero sul quale sono impresse la croce latina di colore rosso ed i lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordie").

Nel sottostante ovale, in campo celeste, sono rappresentate due foglie di palma, attraversate nel punto di unione da uno stiletto.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN LIVORNO" at the top and "F. L. VALERIO" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a cross and the letters "F" and "M". A diagonal line is drawn across the stamp.

Articolo 9 Veste e divisa

La divisa storica dei Confratelli della Misericordia è costituita da una semplice veste bianca, con “bavero” posteriore, stretta ai fianchi da un cordone rosso con rosario.

Di norma viene indossata anche dai componenti del Magistrato nelle funzioni istituzionali, religiose e/o di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o altra rete nazionale aderente, attualmente di colore giallo ad alta visibilità e celeste ciano.

Il Magistrato potrà disporre l'adozione per se stesso e per i Confratelli, in alternativa alla veste storica, anche quella adottata come storica dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Articolo 10 Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

La Confraternita è associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale Toscana delle Misericordie, accettandone lo statuto e costituendone la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Il Magistrato delibera l'eventuale adesione ad altre reti nazionale o di servizi al terzo settore.

Articolo - 12 Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi-economici e finanziari per il proprio funzionamento e per Il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;



The bottom of the document features two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' at the top and 'VALERIO' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a cross and other heraldic elements. The stamp is partially obscured by the signatures.

- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) elargizioni, offerte, donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti da attività ex art. 6 del Codice del terzo settore e da raccolta fondi ex art. 7 del Codice del terzo settore dalla cessione di beni e servizi ai Confratelli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o indirette mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o altre somme conferite a titolo di capitale durante la vita della Misericordia, in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, iscritti, volontari, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

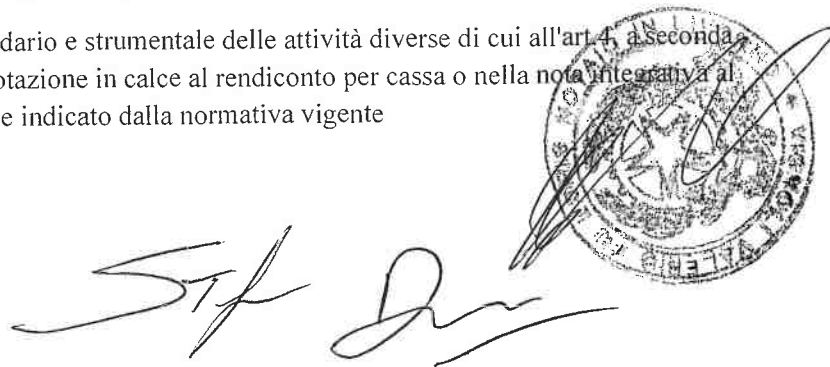
Le opere e le attività di misericordia prestate dai Confratelli Volontari sono gratuite.

ART. 13 Bilancio di esercizio o rendiconto economico finanziario

La Misericordia redige il bilancio di esercizio annuale o rendiconto e con decorrenza e validità dal primo 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nel Bilancio sociale o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio o nella relazione di missione come indicato dalla normativa vigente

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Stefano'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem, possibly a cross or a similar religious symbol, surrounded by text in Italian. The text around the emblem includes 'MISERICORDIA' and 'REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE'. There are also some smaller, less legible words and numbers within the stamp's border.

ART. 14 Bilancio sociale e informativa sociale

La Confraternita, qualora disposto dalle norme vigenti, renderà pubblico tramite il proprio sito internet o altro mezzo di comunicazione i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, di provenienza pubblica, qualsiasi altra entrata indicata dalle norme e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e Confratelli associati.

Sempre in ossequio alle norme, qualora previsto, la Confraternita redige il bilancio sociale depositandolo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e diffuso pubblicamente mediante il sito internet o mezzi di comunicazione elettronica.

Articolo 15 il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso compreso dal beneficiario della propria azione.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

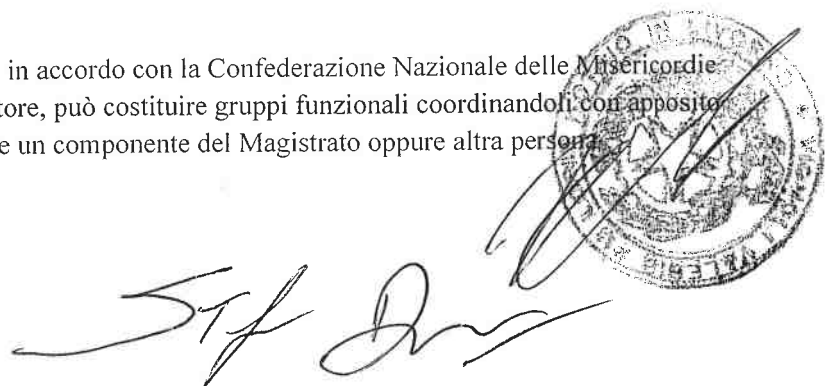
L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Articolo - 16 Gruppi operativi

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia e Aido o con altro Ente nazionale del terzo settore

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa, se invitato, al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o altro Ente nazionale del terzo settore, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato oppure altra persona appositamente designata dalle stesse

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be "Stefano". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CONFRATERNITA' DELLE MISERICORDIE D'ITALIA" around the perimeter. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem featuring a religious figure, likely the Virgin Mary, with the text "MISERICORDIA" above and "D'ITALIA" below. The stamp is partially obscured by the signature.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo - 17 Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Misericordia sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella”, semplicemente indicati ambedue come “Confratello” e/o Confratelli” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in categorie:

- a) Confratelli attivi;
- b) Confratelli sostenitori;
- c) Confratelli saggi;
- d) Confratelli onorari;
- e) Confratelli San Luigini

E' istituita anche una categoria speciale detta “Benefattori della Misericordia” per coloro che condividono spiritualmente e materialmente le finalità della Confraternita senza volersi assumere obblighi di ruolo riservati agli iscritti ed indicati nel presente statuto compreso l'elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato, lo stesso nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro dei Confratelli associati. Il richiedente, nel caso di diniego all'ammissione, può rivolgersi in seconda istanza al Collegio Probivirale entro il termine di giorni 60 giorni per la definitiva pronuncia di ammissione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui all'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso in cui l'iscrizione ad un altro Sodalizio avvenga in un momento successivo, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Misericordia di Antignano, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

La Misericordia non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I Confratelli hanno diritto ad esaminare i libri sociali, esclusivamente presso la sede legale, secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore mediante richiesta scritta e procedura prevista nel regolamento.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla



Stefano

Articolo 18

Confratelli Attivi sono tutti coloro che, avendo compiuto il sedicesimo anno d'età, intendono prestare la loro opera come Volontario, accettando l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Questi Confratelli costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa ed hanno la facoltà di non procedere al versamento della quota sociale annuale.

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi.

L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli attivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato organizzata nei tempi e modalità previste dal Magistrato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio o nelle opere che costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età; i minori possono farsi rappresentare da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale

I Confratelli Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano al pagamento, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota sociale che sarà stabilita dal Magistrato per tale categoria.

Anche per i Confratelli-sostenitori è previsto l'aspirantato.

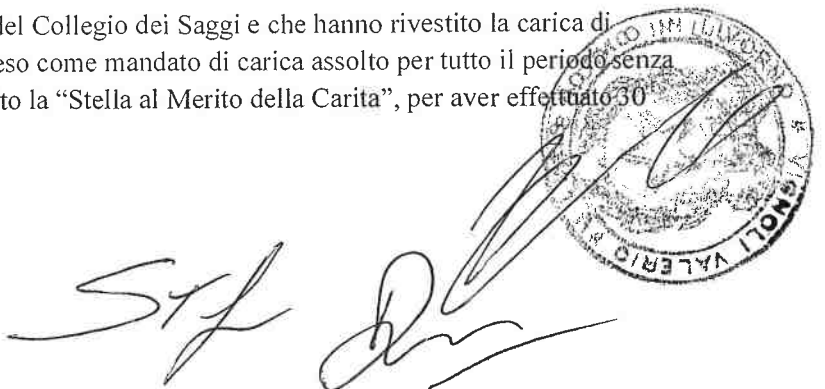
L'aspirantato ha la durata di un anno al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli sostenitori.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Costituiscono il corpo sostenitore della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo dopo tre mesi dal termine dell'aspirantato ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre anni di permanenza nella categoria.

Confratelli Saggi sono coloro che fanno parte del Collegio dei Saggi e che hanno rivestito la carica di Governatore per almeno una capitolazione, inteso come mandato di carica assolto per tutto il periodo senza interruzione, ed i volontari che hanno conseguito la "Stella al Merito della Carità", per aver effettuato 30 anni di servizio attivo.

The bottom of the page features two handwritten signatures in dark ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMANDO IN ILVERIA" at the top and "S. VIGNOLI VALERIO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized emblem or logo. The stamp appears to be an official seal or certification mark.

Il Collegio dei Saggi è un organo consultivo al quale il Magistrato può ricorrere per pareri di contenuto organizzativo, morale e funzionale della Confraternita.

Sono esentati dal pagamento permanente della quota sociale i Confratelli Onorari che, per aver assunto comportamenti particolarmente meritori nei confronti della Confraternita il Magistrato decide di inserire in tale elenco.

I Confratelli San Luigini sono gli iscritti con età inferiore a 16 anni; possono partecipare alle attività istituzionali solo se accompagnati da chi ne ha la responsabilità genitoriale oppure delegando i confratelli di maggiore età della Misericordia di Antignano che esercita la funzione di tutor nei loro confronti esclusivamente per la parte concernente la semplice esecuzione del servizio;

Per tutte le altre finalità associative i minori possono farsi rappresentare da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

I San Luigini sono esentati dal pagamento della quota sociale stabilita per gli altri confratelli.

Comunque al compimento del 16° anno confluiranno nella categoria dei confratelli attivi, salvo loro diversa volontà e previa deliberazione del Magistrato.

I Confratelli saggi, onorari e San Luigini non compiono il periodo di aspirantato.

Art. 19 requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre condividere i principi morali e cristiani della Chiesa Cattolica, tenere una condotta integra, anche sotto il profilo penale, non appartenere ad associazioni od organismi in contrasto con i principi anzidetti.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.



CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo -20 Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita,
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e delle altre reti nazionali del terzo settore alle quali la Misericordia aderisce
- g) assolvere al pagamento della quota associativa entro i termini previsti dallo statuto

Articolo 21 Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza,;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) la competenza è demandata al Consiglio di Disciplina che proporrà al Magistrato il provvedimento da adottare.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) ,b) c) d) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile.

La competenza dei provvedimenti disciplinari da irrogare ai componenti del Magistrato e del Consiglio di Disciplina, è del Collegio dei Probiviri.

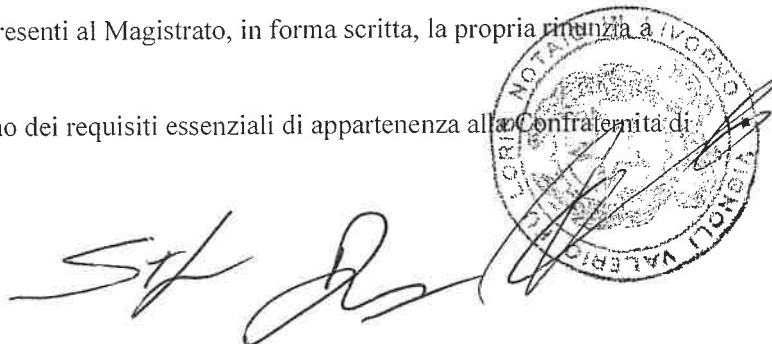
Se il provvedimento interessa un componente dei Probiviri la competenza è dell'Assemblea alla prima riunione utile e l'interessato in tale periodo non potrà svolgere alcuna funzione che sarà demandata al componente supplente.

Articolo – 22 Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 19

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "L. RINALDI" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Inoltre, l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 20 oppure rimanga moroso nel pagamento della quota sociale per un biennio.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Per i provvedimenti di esclusione potrà essere esperito ricorso all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione.

L'eventuale nuova domanda di iscrizione del Confratello decaduto o escluso non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di una nuova capitolazione e comunque non prima di 2 anni dalla data di irrogazione del provvedimento.

Per i provvedimenti di decadenza e di esclusione, eccetto la condizione di morosità, deve essere data comunicazione scritta all'Interessato da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni con qualsiasi mezzo di comunicazione compreso l'avviso di convocazione affisso presso la sede legale.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dal Magistrato potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 17, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire nuovamente al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 23 Gli Organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) I Governatori;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori oppure Organo di Controllo e l'eventuale revisore legale dei conti quando previsto dalla normativa
- f) Il Collegio dei Saggi

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Sono incompatibili le cariche di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori. Assemblea

Articolo 24 Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli indicati alla lettera a) b) c) d) e) dell'art. 17 del presente statuto di in possesso dei requisiti per la partecipazione.

I Confratelli di minore età possono partecipare con la presenza di coloro che ne assumono la responsabilità genitoriale.

Ogni socio ha diritto ad un voto

L'assemblea è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di anni di servizio attivo.

Articolo 25 — Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, o altro termine previsto dalla legge, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca della Misericordia oppure mediante spazio informatico ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 26 Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Sindaci Revisori/Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o altro Ente di terzo settore nazionale al quale la Confraternita aderisce, per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale.



d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessita. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24 25

Articolo - 27 Quorum costitutivo

L'Assemblea e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli più uno fra gli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con un numero dei presenti che rappresenti il doppio più uno dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione occorre la metà dei Confratelli aderenti più uno ed in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno 1/5 dei Confratelli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti

Articolo 28 Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la meta più uno dei voti espressi dai presenti,

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale o di missione e il bilancio/rendiconto non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari modalità indicate nello statuto stesso

Per le proposte di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione della Confraternita da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48 del codice civile.

Articolo 29 attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio/rendiconto predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Proviviri;
- d) nominare, al presentarsi delle condizioni di legge, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere del Vescovo di Livorno e della Confederazione Nazionale delle Misericordie, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato. Tale parere dovrà essere espresso



entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; ove non pervenga entro tale termine il parere sarà inteso come acquisito;

f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia o altro Ente nazionale del terzo settore alla quale la Misericordia aderisce, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j) deliberare lo scioglimento;

k) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

y) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

MAGISTRATO

Articolo 30

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea ed è eletto dalla stessa.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passiva ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, le carte ed i documenti di qualunque genere, se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina, ove previsto, del Governatore, del Vice Governatore, del Provveditore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessario; L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Misericordia

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti.

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico e per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni dell'eventuale personale dipendente;

g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;



- h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati,
- j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli art. 21 e 22 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio della Misericordia sottoponendo la decisione, se prevista dalla legge, in occasione della prima assemblea utile
- k) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti confratelli attivi e delle altre categorie. Entro un anno esprime eventuale delibera di diniego alla definitiva adesione, se trattasi di aspiranti confratelli attivi, ed entro 60 giorni se trattasi delle altre categorie
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole del Vescovo di Livorno e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o di altro ente nazionale di terzo settore al quale aderisce, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato oppure altra persona appositamente designata dallo stesso;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza, in base a quanto previsto dall'articolo 17;
- q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro dei Confratelli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita

Articolo - 31

Il Magistrato è composto da sette Confratelli, non appartenenti a confessioni diverse dalla fede cattolica, dura in carica un quadriennio

I componenti del Magistrato sono indicati come "Confratelli del Magistrato"

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e le altre norme del codice del terzo settore.



Partecipa, inoltre, alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto consultivo, assumendo però il diritto di veto sulle questioni riguardanti la fede e la morale cattolica: il veto sarà espresso in forma scritta e motivato.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi 6 mesi per quanto previsto al punto a) e nell'ultimo anno per quanto previsto al punto b) dell'art. 20.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i confratelli eletti alla carica di Sindaco Revisore/organi di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora facenti parte del Consiglio dei Proviviri dovranno scegliere in quale dirigenza rimanere.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 32 Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di tre componenti del Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore: dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora; essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, e dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti del Magistrato.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente, o con altre modalità informatica, in caso di necessità ed urgenza.

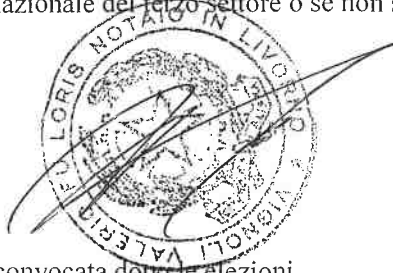
Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Il Correttore non concorre né al calcolo né al raggiungimento della quota dei presenti per dare validità alla riunione del Magistrato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 33 Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, e negli altri enti di terzo settore alla quale la Confraternita è aderente, nelle relative assemblee.

In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e negli altri enti di terzo settore alla quale la Confraternita è aderente.
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

inoltre, il Governatore, previa delibera del Magistrato, potrà compiere tutte le operazioni bancarie di breve e lungo periodo che siano ritenute necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 34 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.



Articolo 35 Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e dell'assemblea.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio ed alla tenuta degli inventari della Confraternita e cura la corrispondenza insieme al Governatore. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario, nominato dal Magistrato tra i suoi componenti, può richiedere la collaborazione anche di persone esterne al Magistrato stesso.

Il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Articolo 36 L'amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione

del Governatore, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato e di bilancio sociale e/o relazione di Missione (qualora previsto dalla normativa) nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato. L'Amministratore può richiedere la collaborazione anche di persone esterne al Magistrato stesso.

Articolo – 37 Il Provveditore

Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura l'operatività quotidiana della Confraternita garantendone la copertura dei servizi. In particolare, vigila sul comportamento dei Confratelli e sul rispetto delle norme della Confraternita, sulla funzionalità dei mezzi e sulla conservazione dei materiali e del patrimonio della Confraternita.

In caso di emergenza, d'accordo con altri 2 membri del Magistrato, può prendere provvedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 21, da far valutare nella prima riunione utile al Magistrato stesso.

Articolo 38 Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.



Articolo 39 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita stessa.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui all'art. 31

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.51

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

Articolo 40 Composizione e attribuzioni

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di nomina del Magistrato.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta all'albo dei Revisori legali dei conti nominato dall'Assemblea stessa.

I membri del collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei sindaci revisori cessa la propria attività.

Art. 41 Organo di controllo



A large, stylized handwritten signature is present at the bottom right of the page, below the official stamp.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla normativa, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

La revisione legale dei conti avviene al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs 117 del 3 agosto 2017.

ART. 42 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Articolo - 43 Il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre Confratelli, con specifica conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti della Confraternita, nominati all'inizio di ogni capitolazione dal Magistrato in carica, di cui almeno due scelti fra i Confratelli Attivi, che non ricoprono altre cariche sociali.

Non possono inoltre essere eletti nel Consiglio di Disciplina tutti coloro che hanno un grado di parentela entro il 2° grado con i componenti di tutti gli Organi sociali.

Qualora uno o più componenti dello stesso non siano più in grado di ricoprire la carica assegnata, il Magistrato provvederà, entro 20 giorni, a sostituire i componenti vacanti.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Il Consiglio di Disciplina, ad ogni inizio mandato, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza.

Il Presidente potrà convocare, inoltre, alle riunioni il Correttore il quale esprimerà suo eventuale parere che risulterà vincolante per decisioni che riguardino direttamente i principi della fede cattolica.

In particolare il Consiglio:

- a) propone motivatamente al Magistrato i provvedimenti di sospensione, di decadenza e di esclusione da adottare nei confronti dei confratelli;
- b) decide con parere definitivo ed inappellabile sui ricorsi contro i provvedimenti di ammonizione, emanati dal Magistrato, sentito l'interessato ed il Governatore.

Articolo 44 Il Correttore

L'Assistente Ecclesiastico o Correttore è nominato dal Vescovo di Livorno.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale o Regionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

La Commissione Elettorale e le elezioni

Articolo 45

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio

E' composta da cinque membri scelti fra i Confratelli iscritti da almeno sei mesi ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) in accordo con il Governatore dispone l'avviso di convocazione dell'assemblea Elettorale e stabilire la data entro la quale dovrà ricevere le liste dei candidati
- c) ricevere e validare le liste di nominativi per la carica di membri del Magistrato come di seguito riportato:
ciascuna lista dovrà contenere un numero minimo di nominativi di Confratelli candidati pari a 14, di cui 3 potranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;
ciascuna lista non potrà comprendere persone di un unico sesso, ma dovranno essere presenti almeno 1/6 di componenti di sesso opposto.
- d) redigere la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti. Le liste devono riportare il nome, il cognome e la qualifica professionale del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.



e) redigere la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri, di cui i primi tre verranno eletti. Le liste devono riportare il nome, il cognome e la qualifica professionale ed esperienza associativa del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà;

f) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

g) verificare la regolarità delle deleghe previste nell'articolo 24;

h) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.

Prima dell'ufficializzazione le liste predisposte dalla Commissione Elettorale dovranno essere trasmesse, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del preavviso di assemblea elettorale.

Il Correttore ha comunque facoltà di partecipare alle riunioni della Commissione elettorale.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono trasmesse, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del preavviso di Assemblea Elettorale, al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Articolo 46

Le liste validate dalla Commissione Elettorale dovranno contenere un numero minimo di Confratelli candidati pari a 14, di cui 3 potranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori.

Ogni elettore avrà a disposizione una scheda elettorale che comprende tutte le liste concorrenti per l'elezione del Magistrato, la lista per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori nonché la lista per l'elezione del Collegio dei Probiviri: può esprimere una preferenza per un massimo di 2 voti sia per il Collegio dei Sindaci Revisori che per il Collegio dei Probiviri e fino a un massimo di 5 voti di nominativi appartenenti tassativamente alla stessa lista per l'elezione dei componenti del Magistrato.

La preferenza si può esprimere mettendo la croce unicamente sui nominativi prescelti appartenenti alla stessa lista.

L'espressione di una o più preferenze comporterà automaticamente l'attribuzione del voto alla lista di appartenenza dei candidati: risulterà vincitrice la lista che avrà conseguito il maggior numero di voti e nella stessa risulteranno eletti i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

A parità di preferenze risulterà eletto come componente dell'organo indicato il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita, in caso di ulteriore parità il Confratello più anziano di età e successivamente si procederà al sorteggio.

Nel caso in cui si verificasse una parità di voti conseguiti da due o più liste vincenti si renderà necessario ripetere l'Assemblea elettorale entro 15 giorni dalla votazione, mantenendo inalterate sia la Commissione Elettorale che le liste di candidati già presentate e validate.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti del Magistrato, subentrerà il primo dei non eletti fino all'esaurimento dei nominativi della stessa lista: in ogni caso il Magistrato rimarrà in carica finché i suoi componenti saranno non meno di 5.



Qualora sia ricevuta, entro il termine previsto, la candidatura di un'unica lista contenente almeno 14 nominativi, si procederà come segue: la Commissione Elettorale entro il giorno successivo al termine di cui sopra, con obbligo di affissione di avviso nella sede e nei luoghi pubblici oppure anche in forma telematica, comunicherà i nominativi dell'unica lista candidata che sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

Alla prima riunione di Magistrato i nominativi eletti sceglieranno al loro interno il Governatore, il Vice Governatore, il Provveditore, il Segretario e Amministratore.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle; saranno altresì dichiarate nulle le schede riportanti preferenze appartenenti a liste diverse.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi, indicando gli opportuni provvedimenti eventualmente necessari.

Articolo - 47

I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche degli organi della Confraternita. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione Elettorale saranno annullate.

Articolo 48 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo -49 Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, oppure ad altro Ente di terzo settore nazionale alla quale la Misericordia aderisce, al Vescovo di Livorno per la rispettiva propria valutazione di merito.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito le valutazioni scritte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (o di altro Ente nazionale di terzo settore alla quale la Misericordia aderisce) e del Vescovo di Livorno, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria, con specifica indicazione,



Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page, written in dark ink.

nell'ordine del giorno, del numero degli articoli di cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 26; inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (o di altro Ente nazionale di terzo settore alla quale la Misericordia aderisce)

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 27.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2,4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 50

Il Magistrato, a completamento delle norme del presente statuto, approva a maggioranza le "Norme di attuazione del Regolamento Generale", riformabile con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 51

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi appositamente previsti dall'art. 39, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (oppure ad altro Ente Nazionale di terzo settore alla quale aderisce) l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta può presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (oppure ad altro Ente Nazionale di terzo settore alla quale aderisce, di concerto con il Vescovo di Livorno, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'assemblea dei Confratelli associati per la ricostituzione degli organi sociali, adottando le modalità previste dal presente statuto.. Il Delegato non può, comunque, operare per più di dodici mesi. Ove la convocazione dell'assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato provvede ad informare la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (oppure ad altro Ente Nazionale di terzo settore alla quale aderisce) anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 52 Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza oppure qualora non si presentino le condizioni di numero minimo di componenti previsto dalla norma.



La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria, con le modalità indicate dall'art. 27, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 51. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3° comma del c.c. (tre quarti degli associati) e delle altre norme applicabili sugli enti di terzo settore. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito al Vescovo di Livorno ed alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (oppure ad altro Ente Nazionale di terzo settore alla quale aderisce), che potranno intervenire all'Assemblea con delegati per esprimere il loro parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita e come previsto dal codice del terzo settore

Articolo 53 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora la Misericordia receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo - 54

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, sentito il Vescovo di Livorno e la Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia o altra ente nazionale di terzo settore al quale la Misericordia aderisce, ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe presente nell'ambito della Diocesi di competenza della Misericordia, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c e altre norme all'uopo applicabili

Articolo - 55 Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Al fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia, con il consenso del Magistrato in carica, è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o altro ente nazionale di terzo settore al quale aderisce ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita stessa.



Articolo - 56 Norme Transitorie e di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. si osservano le norme del codice civile integrate con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o altro Ente di Terzo Settore nazionale alla quale la Misericordia aderisce

Alla data di approvazione dell'adeguamento statutario la Misericordia è Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del DLGS 117/2017 (Codice del terzo settore).

Fino alla completa operatività del Registro unico nazionale Terzo settore e delle norme specifiche applicative continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Trattandosi di ONLUS di diritto continuerà ad utilizzare tale acronimo fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore



The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "LIVORNO" at the top and "VIGORELLI VALENTI" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a lion and a cross. A diagonal line is drawn across the stamp.